

# MA LE REGOLE SI RISPETTANO. O SI CAMBIANO

## **L'opinione**

di **Gian Franco Cartei**

L'annullamento di alcune nomine a direttore di museo da parte del Tar del Lazio ha avuto l'effetto di alimentare un forte (ri)sentimento nei confronti del giudice amministrativo nel suo complesso. Il ministro della Giustizia Orlando, d'accordo con Renzi, ne ha subito proposto la riforma; il ministro dei Beni culturali Franceschini ha parlato di figuraccia mondiale dell'Italia. Ancor più perentorio è stato Giuliano Volpe, presidente del Consiglio superiore dei Beni culturali: sul Sole 24Ore ha scritto che il Tar avrebbe deciso spinto da un pregiudizio verso i cittadini europei e sulla base di astrusi cavilli formali, arrivando a concludere che i direttori dei musei andrebbero valutati «dai visitatori, dagli studiosi, dai cittadini. E non certo da un Tar!». Comunque stiano le cose è bene tenere a mente che il giudice amministrativo è, prima di tutto, un giudice e come tale deve comportarsi, altrimenti sarebbe necessario chiederne non la riforma, ma l'abolizione. Ciò significa che non deve porsi in contiguità con questo o quell'interesse privato o pubblico, ma deve giudicare se la pubblica amministrazione, qualunque ne sia il rango, abbia agito o meno nel rispetto della legge. La questione affrontata dal Tar non era certo la bontà della riforma voluta da Franceschini o l'operato dei direttori in

carica, l'oggetto della controversia sono stati i criteri di selezione. E qui la sentenza del Tar merita di essere letta sul presupposto che tutti i pubblici concorsi, e pertanto anche quelli dei musei, hanno regole precise e criteri consolidati che devono essere rispettati, pena altrimenti affidarsi al caso o, peggio, all'arbitrio che molti danni hanno già



**I concorsi non solo devono essere imparziali, ma devono anche sembrarlo. Altrimenti chi ci parteciperebbe?**

provocato non soltanto nei musei. Cosa ha rilevato il Tar per giudicare illegittima la procedura seguita dalla commissione di concorso? Che la distribuzione del punteggio non consentiva di comprendere il reale punteggio attribuito ai candidati e, pertanto, di valutare lo scarto dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente. Secondo il giudice la commissione non è stata in grado di chiarire quale sia stato il procedimento decisivo che ha condotto all'individuazione del vincitore. Il problema giuridico è semplice: la procedura seguita non garantisce sulla scelta del miglior candidato. Ma è chiaro anche l'altro punto segnalato dal Tar: le prove di una selezione pubblica sono per definizione pubbliche; se

dunque sono svolte dalla commissione «a porte chiuse» seguono modalità che violano principi elementari di parità e trasparenza a garanzia di tutti. Anche qui il punto è chiaro: i concorsi non solo devono essere imparziali, ma devono anche sembrarlo. Chi parteciperebbe ad un concorso su cui grava il sospetto della segretezza? Chi non ha niente da perdere. Considerazioni più equilibrate merita anche l'altro punto su cui molto hanno insistito i mezzi di informazione: la sentenza avrebbe annullato alcune nomine in quanto i vincitori non erano italiani. La questione anche in questo caso deve essere posta sul piano giuridico: nasce infatti dall'interpretazione di una norma secondo cui i citta-

dini europei hanno diritto di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni italiane tranne il caso in cui attengano all'esercizio di pubblici poteri. Un direttore di museo esercita un pubblico potere\*? Oppure le sue funzioni riflettono la natura dell'istituzione culturale chiamato a gestire? È lecito avere qualche perplessità sulla interpretazione preferita dal Tar del Lazio. Il problema però poteva essere facilmente risolto dallo stesso legislatore della riforma. Perché non ha provveduto per tempo lasciando la soluzione al giudice? Aspettiamo il Consiglio di Stato senza escludere che sia necessario rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

